

dello Stato ineligibili. Fa poi delle eccezioni. È qui il caso di dire che tutto ciò che non è eccettuato, è compreso nella legge? Si può asserire che anzi le eccezioni ne confermano la regola in forza del noto assioma: *Exceptio firmat vim legis in casibus non exceptis*?

Io non lo credo, perchè gli avvenimenti che sopravvennero dopo la legge del 1859 ci hanno costretti ad assimilare una grande quantità di cariche. Per applicare la legge alle cariche dei caduti Governi, per applicarla a quelle che si crearono nel passaggio dall'antico al nuovo, fu necessario parregarle alle cariche di cui si era occupata la legge del 1859; quindi la necessità di dover adoperare il criterio dell'assimilazione.

Ora io domando: il luogotenente generale del Re in Sicilia, che non si può escludere per ragione di distanza, perchè non si escludono i giudici e i professori di lontani collegi che non si può escludere per ragione di funzioni amministrative e salariate, perchè non si escludono i segretari generali, nè gli ufficiali di terra e di mare, si deve egli assimilare a un semplice prefetto, a un sotto-prefetto, o non si deve piuttosto assimilarlo ad un ministro segretario di Stato, dal momento che gli sono attribuite funzioni in certe cose superiori, direi, a quelle dei ministri, dappoichè le attribuzioni del luogotenente generale in Sicilia sono le stesse che vigevano poc' anzi per Napoli?

Se si deve adoperare il criterio delle assimilazioni, io non vedo che la Camera possa porre il luogotenente generale del Re in Sicilia in una condizione inferiore a quella dei segretari generali di Ministero e che in conseguenza lo debba dichiarare eleggibile.

RICCIARDI. Io non posso assolutamente accordarmi cogli onorevoli preopinanti che sono in favore dell'elezione.

L'onorevole mio amico Leopardi ha detto che il luogotenente generale in Sicilia non è impiegato. Questo mi pare molto strano. Come va che appena il generale Pettinengo è stato nominato luogotenente si è creduto dover riconvocare il collegio che lo aveva eletto, e quindi ha soggiacciato alla sorte a cui soggiacciono tutti i deputati i quali passano ad occupare un impiego?

Per conseguenza egli deve essere tenuto come impiegato. In secondo luogo l'onorevole ministro dice che un luogotenente è al di sopra dei magistrati e di altri funzionari che ha citato; ma io tanto più protesto contro la nomina del signor Pettinengo, in quanto che più alto egli è locato, in quanto che egli non può essere in alcun modo assimilato ai ministri, poichè non ha la responsabilità dei ministri.

Tutte queste considerazioni mi fanno protestare di nuovo contro tale nomina, e desidererei che l'Assemblea si associasse a questa mia protesta.

GRECO, relatore. Per rispondere all'onorevole preopinante prego la Camera di permettermi una dichiarazione.

Individualmente io ho sempre votato per la maggior restrizione possibile sulla interpretazione della legge elettorale, e perchè questo sistema di assimilazione fosse il più strettamente e rigorosamente possibile adoperato, tanto che quando n'è stato il caso ho votato sempre contro.

In questo momento parlo in nome del V ufficio, il quale è stato unanime nel dichiarare valida l'elezione del deputato di Fossano, signor generale Pettinengo, tanto più considerando che la Camera, nelle diverse elezioni che sono state riferite, ha approvato molte di quelle che sarebbero state contestabili, perchè non si trovavano le cariche coperte da alcun eletto specificate chiaramente nello Statuto, ed essendo ciò seguito per cariche inferiori a quella coperta dal generale

Pettinengo, avrebbe essa potuto più facilmente dare il suo voto affermativo alle conclusioni del V ufficio a favore del generale stesso. D'altra parte, l'onorevole deputato Leopardi ha detto tali ragioni a cui io debbo associarmi. Perciò, siccome, per la carica che copre il generale Pettinengo (se il sistema delle assimilazioni può essere adottato ancora una volta) può essere assimilato ad un ministro, anzi le sue attribuzioni sono forse superiori, come faciente parte del terzo potere dello Stato; siccome adunque altre elezioni di persone insignite di carica molto inferiore a quella del generale Pettinengo sono state dalla Camera approvate, a nome del V ufficio insisto perchè questa elezione sia dichiarata valida.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. Per decidere questa controversia mi pare necessario anzitutto di eliminare quanto non è intimamente legato alla natura di essa; quindi non dobbiamo occuparci, come alcuni hanno fatto, della questione di lontananza, la quale io confesso non poter essere un ostacolo alla elezione. La lontananza avrebbe forse dovuto indurre gli elettori a negare i loro suffragi al generale Pettinengo, perchè dalla Sicilia non può disimpegnare i suoi doveri di deputato; ma di essa noi non dobbiamo tener conto, perchè la legge non ne fa un motivo di esclusione.

Si è invocato per altra parte il desiderio che il generale Pettinengo segga fra noi, e si è detto che sarebbe cosa dura troppo e spiacevole che il Governo non potesse ricorrere ai servizi di uomini di merito senza privarli della deputazione. Ma questa osservazione militerebbe anche per tutti gli altri impiegati, i quali dovrebbero così essere tutti ammessi alla Camera.

In sostanza queste ed altre simili considerazioni nulla hanno che fare col caso nostro. Qui noi non dobbiamo fare una legge, bensì interpretare quella che esiste. Ora io non so come si possa rispondere a questo argomento. La legge elettorale esclude dalla deputazione tutti gl'impiegati, ad eccezione di alcuni nominativamente designati; fra questi non è compresa la carica di luogotenente generale del Re; dunque essa rende ineleggibile.

Qui si invoca l'assimilazione. Ma intendiamoci sopra queste assimilazioni, mercè di cui si può fare violenza alla legge elettorale, e riempire la Camera di impiegati. La questione delle assimilazioni è subordinata ad un'altra molto più importante e generale: quella se si debba dare una interpretazione ristretta o larga a quella parte della legge elettorale che riguarda l'esclusione degl'impiegati dalla Camera.

Ebbene, se si riflette che per disposizione generale gl'impiegati sono ineleggibili, è chiaro che, secondo le regole di retta interpretazione, alle eccezioni si deve dare una stretta interpretazione, non estendendole al di là di quello che la legge stessa vuole.

Ma vi sono considerazioni di più alta sfera che militano per una stretta interpretazione.

Pensate, o signori, che i deputati rappresentano i contribuenti, che devono formare i bilanci, sancire le contribuzioni, stabilire le spese. Ora, quale fiducia volete voi che i contribuenti abbiano nei loro deputati, se questi hanno un interesse opposto a quello dei contribuenti stessi? Il deputato che percepisce stipendio sul bilancio dello Stato desidera di ampliarlo, e poco bada al disagio di coloro che devono pagare. Inoltre di rado l'impiegato conserva quella indipendenza che è richiesta per bene disimpegnare i doveri della deputazione. Gravi, gravissime sono queste considerazioni, le quali dimostrano che, se noi con intempestive, viziose assimilazioni allarghiamo di troppo le porte di questo recinto